

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Quietanza del creditore al debitore: natura di confessione stragiudiziale solo nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti**

*La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c. e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo: detta quietanza è quindi priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 8.10.2014, n. 21258**

*...omissis...*

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1- Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto xxxxxxxx, nei confronti della curatela del Fallimento xxxxxx s.r.l., avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 93/2006. Con questa sentenza il GdP aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa società poi appellante, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore del fallimento per la somma di Euro 1.998,01, quale corrispettivo di forniture indicate in fatture e bolle di accompagnamento.

1.1- Il ricorso è affidato a tre motivi. L'intimato non si difende.

2- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2946 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuta interrotta la prescrizione, eccepita con l'opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di raccomandata inviata dal curatore e ricevuta dalla S.G.C. il 4 febbraio 2000. Secondo la ricorrente, questo atto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, non potrebbe ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione, perché generico.

Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che esso è fondato su un atto – appunto la lettera di messa in mora sopra indicata – del quale il ricorso non riporta il contenuto, o quanto meno la parte della missiva utile a valutare la fondatezza della censura.

3- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2708 c.c., comma 2 e art. 2722 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo si articola sostanzialmente in due censure.

La prima censura, effettivamente riconducibile al vizio di violazione di legge, concerne la pretesa violazione dell'art. 2722 c.c., perché, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile la prova testimoniale in violazione dell'art. 2722 c.c.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c. e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice

al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288/05, n. 23318/12).

4- L'altra, e principale censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, concerne il fatto che il giudice di merito, a detta della ricorrente, "non ha valutato correttamente le prove fornite dall'odierna ricorrente, attribuendo scarsa rilevanza ai documenti prodotti a riprova dell'avvenuto pagamento". Essa è inammissibile.

Il primo profilo di inammissibilità di tale seconda censura si rinviene nell'aver denunciato come vizio di violazione di legge, quello che, tutt'al più, potrebbe essere astrattamente ricondotto alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Peraltro, l'inammissibilità consegue anche al contenuto delle censure svolte nell'illustrare il motivo. xxxx sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le fatture contenenti le quietanze, nonché le altre fatture prodotte onde dimostrare le modalità di pagamento normalmente seguite nei rapporti tra la società odierna ricorrente e la società poi fallita. Ancora, secondo la ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente valutata la deposizione resa dal testimone Brandi sulla provenienza di una dichiarazione liberatoria prodotta in giudizio.

Con tali censure si sollecita questa Corte ad una rilettura e ad una nuova valutazione delle risultanze della prova documentale e testimoniale, in senso contrario a quanto reputato dai due giudici di merito, e favorevole invece alla ricorrente. Da qui, appunto, l'inammissibilità.

5- Quest'ultimo rilievo va esteso al terzo motivo di ricorso con cui è denunciato il vizio di motivazione sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, nonché sulla mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe dovuto rendere tale xxxxxx

Peraltro, riguardo a quest'ultima, non risulta nemmeno validamente censurata l'affermazione di inammissibilità per intervenuta decadenza dalla prova testimoniale, contenuta nella sentenza d'appello: non si tratta certo di vizio di motivazione; infatti, se si trattasse - come sembra presupporre la ricorrente - di inammissibilità erroneamente dichiarata, l'errore avrebbe dovuto essere denunciato come error in procedendo.

Parimenti inammissibili, perché non riconducibili al denunciato vizio di motivazione, sono le censure della ricorrente relative alla mancata ammissione della prova documentale in appello.

In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso".

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Con la memoria depositata prima dell'adunanza parte ricorrente, quanto al primo motivo, sostiene che il contenuto dell'atto interruttivo sarebbe stato riprodotto alla pagina 4 del ricorso, laddove è detto che nella raccomandata inviata dal curatore "veniva richiesto genericamente il pagamento di xxxxx Il

Collegio ritiene che questa indicazione non sia sufficiente al rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, richiamato nella relazione. Per di più, nel ricorso non risulta indicato il luogo in cui reperire il documento, né questo risulta depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., poiché è detto soltanto che sarebbe reperibile "in atti". Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specificata" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/08 e n. 7161/10, nonché Cass. ord. n. 7455/13 ed altre).

Quanto al secondo ed al terzo motivo, la memoria ripropone gran parte degli argomenti spesi in ricorso, che il Collegio ritiene già validamente confutati con la relazione, che integralmente richiama.

Il ricorso va perciò rigettato. Poiché l'intimato non si è difeso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

*Editrice*

---